



# COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma n. 49 – 36010 ROTZO (VI)

Tel. 0424 691003 – Fax 0424 691276 – mail: [info@comune.rotzo.vi.it](mailto:info@comune.rotzo.vi.it)

PEC: [servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it](mailto:servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it)

Sito internet: <http://www.comune.rotzo.vi.it/>

Reg. Ord. N. 12/2020

Rotzo, lì 09/09/2020

**OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO AL PIAZZALE DELLE SCUOLE ELEMENTARI.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che l'Istituto comprensivo di Gallio ha evidenziato la necessità di provvedere alla chiusura della strada di accesso alle Scuole, al fine di organizzare l'attività didattica in totale sicurezza, in ottemperanza alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**RITENUTO**, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, di dover accogliere la richiesta suddetta, istituendo, con partenza fronte Bar Comparin, il relativo divieto di accesso;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada";

**VISTI** gli articoli 5, comma 3,6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992;

## ORDINA

**L'ISTITUZIONE, CON PARTENZA FRONTE BAR COMPARIN, DEL DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA DELLE SCUOLE A DECORRERE DAL GIORNO DI LUNEDI' 14 SETTEMBRE 2020 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 16.30 AI FINI DEL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE;**

## DISPONE

1. che sono esclusi dal presente divieto:
  - i mezzi degli operatori di Polizia stradale, pubblica sicurezza, intervento sanitario;
  - i mezzi di servizio di proprietà comunale ;
2. a norma dell'art. 3, comma 4 , della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
  - entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1974, n. 1034;
  - entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
3. in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici;
4. per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.



IL SINDACO

Pellizzari Aldo

Prot. 2135